

News tecnica n. 25/5

6 luglio 2017

Aggiornato il modulo standard del permesso di costruire

Il 6 luglio la conferenza unificata ha approvato la revisione del modello unico per la richiesta del permesso di costruire, aggiornato rispetto allo schema licenziato tra il 2014 e il 2015 per tenere conto delle novità nel frattempo intervenute (dopo i decreti legislativi 126 e 222 del 2016). Aggiustamenti formali che non contraddicono lo schema precedente.

Le Regioni hanno ora tempo fino al 30 settembre prossimo per adottarlo, eventualmente con le consuete "personalizzazioni" concesse «in relazione alle specifiche normative regionali». I Comuni, entro il 20 ottobre lo devono rendere disponibile sul sito istituzionale.

L'obbligo di pubblicazione, si legge nel documento approvato ieri in conferenza unificata e proposto dal dipartimento per la Semplificazione -è assolto anche attraverso «il rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento» oppure il «rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa».

Per chi non si adegua sono previste sanzioni: «La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 20 ottobre 2017 costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016)». Da *Edilizia e territorio*.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI ,sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- ◆ Aggiornato il modulo standard del permesso di costruire
- ◆ Per Cantone linee guida del codice da rifare
- ◆ Per l'Istat l'economia è in ripresa
- ◆ TAR Campania sulle quote di partecipazione ed esecuzione dei lavori
- ◆ Fondo di Garanzia per opere idriche ancora bloccato
- ◆ Nei bandi di progettazione su 100 la metà hanno importi errati
- ◆ Inail: uso eccezione di attrezzature da sollevamento materiali

Per Cantone linee guida del codice da rifare

Linee guida da riscrivere. Correttivo troppo ravvicinato alla prima stesura del Codice. E scelte discutibili, come quelle sull'appalto integrato e sulla quota di contributo pubblico nella finanza di progetto. La relazione annuale dell'Anac, presentata ieri alla Camera dal presidente Raffaele Cantone, ha riservato diversi colpi in tema di appalti pubblici. Soprattutto, all'Anticorruzione non è piaciuta la scelta di rimettere in discussione l'attuazione del Dlgs n. 50 del 2016, che adesso rischia di ripartire da zero.

Il presidente Anac è partito sposando la linea della riforma 2016, che «ha fatto una scelta coraggiosa, superando il sistema previgente, complicato e farraginoso, per far spazio a una normativa primaria più snella, completata da una secondaria affidata al ministero delle infrastrutture all'Anac, con atti di regolazione flessibili, aggiornabili velocemente all'occorrenza». È la soft law, invocata a più riprese proprio da Cantone in fase di scrittura delle norme. Il decreto correttivo, però, potrebbe avere inceppato qualcosa. «L'Autorità - ha detto Cantone - in stretta sinergia con gli uffici del Mit aveva dato assoluta priorità all'attuazione del Codice, adottando, a seguito di consultazione pubblica (in più casi conclusa con l'invio di oltre cento contributi), sette linee guida su temi cruciali fra cui il "sotto soglia", il responsabile unico del procedimento, la progettazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa. Richiedendo, anche quando non obbligatorio, il parere del Consiglio di Stato e l'avviso delle commissioni parlamentari, e formulando al Mit la proposta relativa al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione». Insomma, un lavoro molto ampio che adesso verrà messo in discussione. Da Edilizia e



Per Istat l'economia è in ripresa

In Italia gli indicatori recenti manifestano una tendenza di fondo positiva seppure in presenza di una pausa nella crescita nel settore manifatturiero, negli investimenti e nell'occupazione. E' quanto spiega l'Istat nella Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. A giugno, sottolinea l'istituto, sia l'indice del clima di fiducia dei consumatori sia l'indice composito del clima di fiducia delle imprese registrano un aumento. Per le famiglie il clima economico e il clima futuro registrano gli incrementi più marcati. Il miglioramento dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese fa riferimento a tutti i settori economici ad eccezione del settore del commercio al dettaglio. L'orientamento positivo dei livelli di attività economica per i prossimi mesi è confermato dall'indicatore anticipatore, che registra un'ulteriore variazione positiva sebbene in rallentamento rispetto ai mesi precedenti. A maggio, spiega l'Istat, il mercato del lavoro ha segnato una pausa dopo i miglioramenti registrati nei mesi precedenti. In presenza di una diminuzione degli occupati (-0,2% rispetto al mese precedente), il tasso di occupazione si è mantenuto intorno ai livelli massimi dell'ultimo periodo (57,7%). Nel trimestre marzo-maggio l'occupazione è aumentata (+0,3%) rispetto al trimestre precedente. A maggio il tasso di disoccupazione ha segnato un lieve aumento, attestandosi all'11,3%, vicino comunque al minimo registrato ad aprile (11,2%). L'aumento delle persone in cerca di occupazione ha riguardato gli uomini ed è risultato più elevato nella classe 25-34 anni (+28.000 unità), dove è aumentato anche il numero degli inattivi (+15.000), e nella classe 15-24 (+25.000 unità). A giugno le attese sull'occupazione per i prossimi mesi si mantengono nel complesso positive ad eccezione di quelle delle imprese delle costruzioni; i giudizi delle imprese dei servizi e del commercio sono migliorati rispetto al mese precedente, mentre quelli delle imprese manifatturiere hanno segnato un lieve peggioramento. Nel primo trimestre dell'anno i consumi delle famiglie italiane sono aumentati dell'1,3% rispetto al trimestre precedente, sostenuti dal miglioramento del reddito disponibile (+1,5%). Sebbene ad aprile l'indice della produzione industriale abbia segnato una diminuzione (-0,4% rispetto a marzo), nel trimestre febbraio-aprile gli indici per raggruppamento esprimono un'intonazione positiva, con aumenti generalizzati in tutti i comparti ad eccezione della produzione energetica (-7,2%). Nel complesso l'indice generale ha mostrato una lieve diminuzione (-0,1%).

L'indice di produzione delle costruzioni, sebbene in contrazione ad aprile (-4,1%), ha segnato, nella media del trimestre febbraio-aprile, un aumento rispetto ai tre mesi precedenti (+0,9%). I dati sulle società non finanziarie riferiti al primo trimestre del 2017 hanno mostrato una invarianza della quota di profitto rispetto al trimestre precedente determinata dalla flessione sia del risultato lordo di gestione sia del valore aggiunto. Anche gli investimenti hanno registrato una caduta congiunturale (-2,9%) che segue i forti aumenti degli ultimi due trimestri dell'anno precedente (rispettivamente +3,5% e +3,6%). Da Istat.



Tar Campania sulle quote di partecipazione e di esecuzione nei lavori

La disciplina che regola la partecipazione alle gare e l'esecuzione delle prestazioni da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese non contempla più, come in passato, il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni né - a monte - la conseguente corrispondenza con i requisiti di qualificazione in capo a ciascuna impresa raggruppata.

Questo principio, che per gli appalti di forniture e servizi era già venuto meno nella vigenza del precedente regime normativo, deve considerarsi definitivamente superato alla luce delle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016.

Sono queste le più rilevanti affermazioni contenute nella sentenza del Tar Campania, Sez. I, 14 giugno 2017, n. 1720, che tengono conto anche delle recentissime novità introdotte dal D.lgs. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo), e che, se da un lato sembrano costituire un punto fermo in relazione agli appalti di servizi e forniture, offrono l'occasione per valutare se e in che termini le medesime conclusioni possano valere anche per gli appalti di lavori.

Il caso La società regionale per la sanità della Campania aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale. Tale appalto ricomprendeva, oltre alle prestazioni principali relative al suddetto servizio, anche prestazioni secondarie, consistenti nella manutenzione degli impianti.

Un partecipante alla gara presentava ricorso davanti al giudice amministrativo contestando il provvedimento di ammissione alla stessa di un raggruppamento concorrente. Le censure alla base del ricorso erano sostanzialmente riconducibili a due ordini di ragioni.

In primo luogo, il ricorrente evidenziava che nessuno dei componenti del raggruppamento concorrente aveva nel proprio oggetto sociale l'attività di manutenzione degli impianti, la cui esecuzione era invece prevista – sia pure come prestazione secondaria – nell'ambito dell'appalto.

In secondo luogo, veniva contestata la mancata corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento dei componenti del medesimo e quote di esecuzione delle prestazioni da parte di ciascuno di essi.

Entrambe queste censure sono state respinte dal giudice amministrativo, che ha quindi ritenuto legittima l'ammissione alla gara del raggruppamento che si era presentato secondo le modalità contestate dal ricorrente.


L'oggetto sociale e l'oggetto dell'appalto Sotto il primo dei profili di censura, il Tar Campania afferma che non è necessario che vi sia piena e perfetta coincidenza tra le attività oggetto dell'appalto e quelle che sono ricomprese nell'oggetto sociale delle imprese concorrenti.

Il D.lgs. 50/2016 richiede infatti che i partecipanti alla gara siano iscritti al registro della Camera di Commercio ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale (articolo 83, comma 3). Ciò implica che tale iscrizione costituisce la prova di un requisito del tutto distinto ed autonomo dai requisiti - economico finanziari e tecnico - professionali, che vengono determinati con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'appalto.

Ne consegue che mentre questi ultimi vengono tarati in relazione alle specifiche prestazioni oggetto dell'appalto, l'iscrizione alla Camera di Commercio non postula che le attività indicate nel relativo certificato – e che sono ricomprese nell'oggetto sociale - debbano essere perfettamente sovrapponibili a quelle rientranti nell'appalto.

Applicando tali principi al caso di specie, il giudice amministrativo ha ritenuto che fosse sufficiente che nell'oggetto sociale dei concorrenti alla gara fosse ricompresa unicamente l'attività relativa alle prestazioni principali (servizi di ristorazione), non assumendo rilievo dirimente la circostanza che in detto oggetto sociale non figurasse anche l'attività di manutenzione degli impianti, che costituiva una prestazione secondaria nell'ambito dell'appalto messo in gara.

Secondo il giudice amministrativo una diversa e più restrittiva interpretazione, consentendo la partecipazione alla gara dei soli concorrenti aventi un oggetto sociale perfettamente speculare rispetto ai contenuti dell'appalto, costituirebbe un'indebita restrizione della concorrenza, depotenziando il confronto competitivo e l'obiettivo di ampliamento del mercato a una pluralità di operatori. Da *Edilizia e territorio*.



Fondo di garanzia per le opere idriche ancora bloccato

Fondo di garanzia per le opere idriche uscito dai radar. Con qualche responsabilità del ministero delle Infrastrutture. E' quanto ha spiegato Gaia Checcucci, **direttrice della Dg del ministero dell'Ambiente** che si occupa di salvaguardia del territorio e delle acque, nel corso del convegno organizzato dall'Anea ieri mattina a Roma. Il plafond, che avrebbe dovuto supportare gli investimenti sulle infrastrutture idriche, non vedrà la luce a breve. Del decreto che deve regolarlo, in base alle previsioni del collegato ambientale, non si hanno infatti più notizie.

La partita del fondo di garanzia per le opere idriche è oggetto di accelerazioni e ripartenze ormai da mesi. Lo strumento era contenuto nel collegato ambientale (legge n. 221 del 2015), all'articolo 58. Qui si stabiliva che «a decorrere dall'anno 2016 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli **interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche**, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale». Questo fondo sarà alimentato «tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione». A regolare lo strumento, però, sarebbe dovuto arrivare un Dpcm, elaborato su proposta del ministero delle Infrastrutture, di concerto con il ministero dell'Ambiente. L'obiettivo del fondo era creare un sistema in grado di rendere più semplice la realizzazione degli investimenti nel settore dell'acqua, abbattendo gli oneri a carico degli operatori.

Le ultime notizie, prime della giornata di ieri, risalivano a un'interrogazione parlamentare dello scorso febbraio presso la commissione Ambiente della Camera. In quella sede il Mit aveva fatto sapere che il lavoro sul provvedimento era in fase di **riattivazione**, dopo un momento di pausa. E che il Governo aveva trovato l'accordo su una bozza di testo poi inviata al Mef, al Mise e al ministero dell'Ambiente per l'ultimo concerto. L'ipotesi era di dare al fondo una capienza di circa mezzo miliardo di euro: una cifra in grado di mobilitare circa cinque miliardi di investimenti di opere idriche.

Quella ripartenza, però, è stata solo virtuale, come ha spiegato ieri Checcucci. «Teniamo a ricordare che il fondo di garanzia è in capo al Mit. Per quello che ci riguarda, sul collegato ambientale eravamo titolari di due provvedimenti (sul contenimento della morosità e sulla tariffa sociale) che abbiamo regolarmente pubblicato».

Quindi, il ministero dell'Ambiente ha fatto la sua parte sul Fondo di garanzia ma non può assicurarne l'approvazione. «Abbiamo espresso il concerto su diversi testi, dando il nostro contributo. Per quanto ci riguarda si tratta di una partita chiusa, della quale però non abbiamo più notizia». L'atteso sblocco delle risorse, insomma, non sembra all'orizzonte. Da *Edilizia e Territorio*.



Nei bandi di progettazione su 100 la metà hanno corrispettivi errati

Sui bandi di gara di progettazione corre la matita blu degli architetti. Su 100 bandi pubblici pubblicati, 52 mancano del «calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara», 47 contengono un calcolo diverso dalle indicazioni del Dm parametri. In 45 bandi su 100 si riscontra un «errato ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, al fatturato/annuo, quale requisito di accesso alle gare, senza adeguata motivazione e pertanto in violazione all'art.83 del codice». I rilievi sono contenuti nel documento di sintesi che ha chiuso la fase sperimentale dell'Onsai, l'Osservatorio nazionale sui servizi di ingegneria promosso dal Consiglio nazionale degli architetti. La fase sperimentale, annunciata nel marzo scorso, ha riguardato appunto 100 bandi. E il bilancio appare abbastanza sconcertante per la categoria.

«I numeri più critici - sottolinea Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio Nazionale e coordinatore del dipartimento Lavori Pubblici - riguardano l'errato calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara in quanto i bandi analizzati sono in gran parte partiti prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo, che ha finalmente ripristinato l'obbligo per le stazioni appaltanti di calcolare l'importo a base di gara nel rispetto del cosiddetto decreto parametri. Sarà interessante analizzare il censimento dei dati aggiornati a fine anno, al fine di verificare se il decreto correttivo (D.Lgs.56/2016) ha prodotto gli effetti da noi auspicati».

Le "criticità" rilevate hanno una classificazione molto diversificata. Si va dall'errata richiesta di requisiti di capacità tecnica (tra il 2% e l'8% dei casi) all'errata richiesta della cauzione per affidamenti di servizi di progettazione (9%); dal mancato riconoscimento della competenza esclusiva dell'architetto negli interventi su immobili di interesse storico o artistico (7%) al mancato rispetto del divieto di cauzione (9%).

Conclusa la fase sperimentale, l'Osservatorio - spiegano gli architetti - entrerà a regime subito dopo il rinnovo dei consigli degli ordini provinciali. L'obiettivo non è ovviamente quello di dare via a una sorta di "tribunale dell'inquisizione", ma di contribuire a una corretta formulazione degli avvisi di gara, sia assicurando una comunicazione tra i diversi ordini provinciali degli architetti, sia soprattutto agevolando il dialogo con le stazioni appaltanti. A questo scopo gli architetti, come è noto, hanno anche prodotto una guida alla redazione dei bandi rivolta principalmente ai Rup delle stazioni appaltanti. Da *Edilizia e territorio*.



Inail : uso eccezionale di attrezzature da sollevamento materiali

L'**Inail** ha, recentemente, realizzato la pubblicazione "*Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali*" con l'obiettivo di definire criteri di carattere generale in base ai quali condurre una corretta valutazione e riduzione dei rischi relativamente alla fase di accesso degli operatori alla stiva per le normali attività, per operazioni di manutenzione o in casi di emergenza. In particolare il lavoro analizza i casi in cui, per indisponibilità di mezzi specifici e per le peculiarità dell'ambiente di lavoro, è necessario per il sollevamento di persone il ricorso ad attrezzature non previste a tal fine ovvero utilizzate per il sollevamento di materiali dalla banchina.

Il d.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni prescrive, come regola generale, l'adozione di attrezzature esclusivamente in base alle destinazioni d'uso per le quali sono state progettate e realizzate e impone, in conseguenza di ciò, un'attenta valutazione da parte del datore di lavoro nella fase di scelta dei mezzi da adottare nelle fasi lavorative. Nel caso specifico del sollevamento persone, il punto 3.1.4 dell'allegato VI al sopradetto decreto ha però previsto delle eccezioni o meglio ha definito la possibilità, a titolo eccezionale, di ricorrere per il sollevamento persone ad attrezzature non previste a tal fine. La pubblicazione, dopo la Premessa, **contiene i seguenti paragrafi**:

- 2. Scopo e campo di applicazione
- 3. Definizioni
- 4. Riferimenti normativi
- 5. Attività portuali
- 6. Valutazione e riduzione dei pericoli e dei rischi
- 7. Soluzioni tecniche
- 8. Soluzioni organizzative

Completano la pubblicazione **le appendici** con:

- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 3326 del 10/02/2011;
- le procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine;
- gli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati;
- la scheda tecnica riassuntiva dei pericoli del Direct Reduced Iron (DRI), correntemente denominato come "ferro preridotto";
- l'elenco non esaustivo dei riferimenti normativi per la necessità/obbligo di predisporre procedure di lavoro;
- l'elenco non esaustivo dei riferimenti normativi per la necessità/obbligo di predisporre procedure per le emergenze;
- il fac simile di permesso di lavoro;

l'elenco non esaustivo di norme di interesse relative al lavoro in ambiente sospetto di inquinamento e spazi chiusi (ASISC). Da *Lavoripubblici*.